

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione denominata "AIPARK - Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità".

Art. 2 - SCOPO

L'Associazione è libera ed indipendente e non persegue alcun fine politico né di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere e favorire il collegamento professionale tra gli associati e la diffusione della cultura della sosta, dei parcheggi e della mobilità.

A tal fine:

- sviluppa le iniziative di raccolta e diffusione di informazioni e di scambio di esperienze e collaborazione tra gli Associati in ordine alle problematiche relative alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità;
- coordina e tutela gli interessi della categoria;
- promuove iniziative ed attività volte allo sviluppo del settore della sosta, dei parcheggi e della mobilità;
- promuove l'evoluzione delle normative con gli Enti e gli Organi competenti nazionali ed internazionali;
- promuove l'esame di tecnologie innovative e la ricerca di soluzioni alle problematiche inerenti alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità ed a tutte le attività ad essi complementari e connesse;
- promuove la collaborazione con le Associazioni anche di stati esteri e con organismi internazionali, ed aderisce alla EPA European Parking Association ed eventualmente ad altre, con finalità compatibili con gli scopi sociali;
- promuove e/o svolge attività di consulenza, formative e di aggiornamento professionale, nonché attività di promozione morale, culturale, civile e professionale dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente, e ogni altra attività inerente la formazione e il lavoro nell'ambito della sosta, dei parcheggi e della mobilità.
- promuove e/o svolge attività di certificazione dei servizi relativi alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità;
- può promuovere e/o supportare azioni o interventi innanzi le Autorità, anche giudiziarie, a tutela degli interessi, dei diritti e delle posizioni dell'Associazione, degli Associati e della categoria.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale e operativa a Zagarolo (Roma).

Possono comunque essere aperte altre distinte sedi operative in altre località qualora ciò fosse ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - SOCI

Possono assumere la qualità di socio, le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica che svolgano od abbiano tra gli scopi sociali diretti o indiretti attività nel settore della sosta, dei parcheggi e della mobilità.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- SOCI ORDINARI: rientrano nella categoria dei soci ordinari i soggetti che svolgono attività di gestori, e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, e/o associazioni o federazioni di categoria che svolgono le attività sopra indicate.
- SOCI STRAORDINARI: rientrano nella categoria dei soci straordinari i soggetti che operano imprenditorialmente nel settore della sosta, dei parcheggi e della mobilità, ma non rivestono i requisiti per accedere in qualità di socio ordinario.
- SOCI AFFILIATI: rientrano nella categoria dei soci affiliati i soggetti che, pur non rientrando nella precedente categoria, sono comunque interessati alle problematiche inerenti alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità e che condividono le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.
- SOCI ONORARI: sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica le quali abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Il titolo di socio onorario dura 2 anni, rinnovabili, ed è attribuito e revocato su proposta del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri approva o respinge la proposta di nomina o di revoca proveniente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire ai soci onorari particolari deleghe operative; può invitare i soci onorari a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Le associazioni operanti a livello nazionale o gli enti federativi che riuniscono associazioni operanti a livello anche locale potranno essere ammesse in qualità di soci ordinari, straordinari o affiliati, su valutazione del Consiglio Direttivo. Al pari potranno essere ammessi solo in qualità di soci affiliati le società facenti riferimento in qualsiasi forma ad un gruppo che annoveri già, all'atto della presentazione della richiesta di ammissione, almeno due soci tra i soci ordinari dell'Associazione.

Art. 5 - AMMISSIONE DEL SOCIO

Per poter aderire all'Associazione le richieste di ammissione devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate formalmente agli uffici dell'Associazione.

All'atto della domanda i richiedenti devono comprovare i requisiti richiesti per accedere in qualità di socio appartenente ad una delle differenti categorie di cui all'art. 4 e dichiarare di accettare il presente Statuto associativo, il Codice Etico ed i regolamenti in vigore.

L'ammissione degli Associati è di competenza del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei componenti previa valutazione dei requisiti.

L'ammissione effettiva è subordinata al versamento della quota sociale. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - RISORSE E FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni o eventi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono tenuti a:

- salvaguardare gli interessi e l'immagine dell'Associazione ed a contribuire al perseguimento degli scopi sociali;
- versare regolarmente la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie di appartenenza;
- contribuire alle spese di gestione eventualmente eccedenti i versamenti degli associati a titolo di quota sociale, secondo la ripartizione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- rispettare il Codice Etico di cui l'Associazione è dotata.

Art. 8 - DECADENZA DEL SOCIO

Il socio che non adempia ai propri obblighi, che non ottemperi alle norme statutarie ed ai regolamenti, che non rispetti le regole di correttezza o deontologiche riportate nel Codice Etico di AIPARK, che non effettui il pagamento della quota sociale o che venga a perdere i requisiti che ne hanno consentito l'ammissione, può essere dichiarato decaduto dalla qualità di socio.

Può inoltre essere dichiarato decaduto: il socio estinto, fallito, interdetto, inabilitato, soggetto a procedure esecutive ed il socio che rechi danni materiali o morali all'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 9 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E RECESSO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato per tutta la durata dell'Associazione.

In qualsiasi momento il socio può recedere dall'Associazione ma è comunque tenuto al versamento dell'intera quota sociale dell'anno in corso.

Il recesso dell'Associato deve essere comunicato all'Associazione con lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati: soci ordinari, soci straordinari, soci affiliati e soci onorari.

I soci ordinari hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea.

I soci straordinari hanno diritto di voto solo in relazione allo scioglimento dell'Associazione mentre hanno voto consultivo su tutti gli altri argomenti.

Ai soci affiliati e onorari è riconosciuto solo il voto con valore consultivo.

I soci partecipano all'Assemblea personalmente a mezzo dei legali rappresentanti o di persona munita di delega.

Possono partecipare all'Assemblea solamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea dei soci è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo ogni volta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nonché per l'eventuale nomina del Consiglio Direttivo.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si svolgano in via telematica, in teleconferenza,

videoconferenza o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale. L'Assemblea così svolta si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

Il Consiglio Direttivo adotta a maggioranza il regolamento per lo svolgimento della Assemblea e delle votazioni, nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità e imparzialità.

La convocazione a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o telefax deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere: il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare.

Eventuali richieste di ampliamento dell'ordine del giorno potranno essere prese in considerazione se perverranno al Consiglio Direttivo e a tutti gli altri soci almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno un quarto dei soci ordinari indicando compiutamente i motivi della richiesta.

L'Assemblea viene convocata entro tre mesi dalla richiesta.

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, quando è presente o comunque validamente rappresentata almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione, che può essere anche prevista per lo stesso giorno ma ad orario differente, l'Assemblea è valida se è presente o rappresentato almeno un quarto dei soci ordinari.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Le decisioni inerenti alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione dovranno essere assunte con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati in Assemblea, alla presenza di un notaio.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, uno dei Vice Presidenti o un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, ma su richiesta della maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati, la votazione sarà segreta.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

- approvare le linee programmatiche;
- approvare il bilancio annuale d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- decidere la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- stabilire i criteri di riparto delle eventuali perdite di gestione;
- stabilire le eventuali contribuzioni straordinarie;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- revocare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- approvare le modifiche statutarie;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di 17 membri compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti in modo che siano rappresentate le categorie dei soci ordinari e straordinari ferma restando la maggioranza dei soci ordinari e garantendo comunque la presenza sia di operatori pubblici che privati. La durata in carica di ciascun Consigliere è di quattro anni e ogni due anni vanno eletti alternativamente otto o nove Consiglieri in sostituzione degli otto o nove Consiglieri che hanno terminato il proprio mandato. I Consiglieri possono essere rieletti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri hanno facoltà di cooptare fino a un massimo di 8 Consiglieri, dall'ultima Assemblea, fino ad integrare il numero di 17 prestabilito. I Consiglieri così cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea utile, la quale dovrà provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri o ratifica di quelli cooptati. I Consiglieri così nominati o ratificati rimarranno in carica per il tempo originariamente previsto per il Consigliere sostituito.

Nel caso in cui venissero a mancare più di 8 Consiglieri, gli altri convocheranno immediatamente l'Assemblea per la sostituzione di tutti i Consiglieri mancanti. I Consiglieri così nominati dureranno in carica per il tempo originariamente previsto per ciascuno dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio individua nel regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e delle votazioni, predisposto ai sensi dell'art. 11, i criteri di sostituzione dei Consiglieri.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano in via telematica, per teleconferenza, videoconferenza, o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

Le riunioni di Consiglio si dovranno tenere con una frequenza almeno trimestrale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail almeno dieci giorni prima della riunione. In casi di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, fax o e-mail ordinaria o certificata almeno due giorni non festivi prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito dal Presidente entro quindici giorni quando la richiesta perviene da almeno un terzo dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto ed indicare gli argomenti che si intendono discutere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei membri. Quando la maggioranza non sia raggiunta viene fissata una nuova riunione entro dieci giorni. Tale riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è nominato nella prima seduta del Consiglio a maggioranza dei membri in carica ed è affiancato da due Vice Presidenti nominati con la stessa maggioranza.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, ma

non - per la medesima carica - per il mandato immediatamente successivo a quello appena terminato.

Il Consiglio Direttivo definisce e affida con tempestività le deleghe operative al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deleghe potranno essere ritirate, ridefinite, assegnate in ogni seduta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- dirigere l'Associazione nella propria attività;
- svolgere l'attività associativa;
- curare e salvaguardare gli interessi dei soci e dell'Associazione;
- ammettere i nuovi soci;
- escludere i soci;
- attuare le decisioni dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea sulla propria attività;
- stendere il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- predisporre l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea dei soci;
- determinare le quote associative annuali;
- proporre all'Assemblea le eventuali contribuzioni straordinarie;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- nominare rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti o Organismi esterni;
- costituire eventuali commissioni di lavoro;
- redigere il regolamento interno e/o Codice Etico dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'adesione ad Associazioni di categoria, oltre a quelle alle quali già aderisce.

Art. 15 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo per quattro anni, salvo decadenza anticipata del Consiglio Direttivo stesso, nella prima seduta del mandato. Il Consiglio provvede altresì a determinarne le competenze e l'eventuale rimborso spese. Il Presidente ne darà comunicazione a tutti gli Associati.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni degli Organi dell'Associazione con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Art. 16 - PAST PRESIDENT

Il Consiglio Direttivo può nominare i precedenti Presidenti o Vice Presidenti dell'Associazione alla carica onoraria di Past President. I Past President partecipano alle riunioni dei vari organi dell'Associazione con funzione consultiva senza diritto di voto. Possono essere loro conferite funzioni specifiche con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I Past President durano in carica per 2 anni, rinnovabili.

Art. 17 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo, ottenuto il parere conforme del Collegio dei Probiviri, può proporre la nomina alla carica di Presidente Onorario dei precedenti Presidenti dell'Associazione o di altra persona fisica, anche esterna all'Associazione, qualora si siano distinti per speciali benemeritenze nei confronti di AIPARK, per aver recato lustro all'Associazione stessa, diffondendone le finalità, o per particolari meriti nel settore della mobilità, dei parcheggi e della sosta. La proposta di nomina è sottoposta alla approvazione della prima assemblea utile. I Presidenti Onorari possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei vari organi dell'Associazione con funzione consultiva senza diritto di voto. Possono essere loro conferite funzioni specifiche con deliberazione del Consiglio Direttivo. I Presidenti Onorari durano in carica per 2 anni, rinnovabili.

NORMA TRANSITORIA

Con l'approvazione del presente Statuto cessano automaticamente tutte le cariche onorarie già attribuite.

Art. 18 - REVOCA PRESIDENTE ONORARIO E PAST PRESIDENT

La revoca della carica di Presidente Onorario e di Past President è proposta dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri approva o respinge la proposta del Consiglio Direttivo e, in caso di approvazione, la proposta di revoca viene sottoposta a ratifica da parte della prima Assemblea utile. Qualora ricorrano gravi ed urgenti motivi, il Collegio dei Probiviri, con l'approvazione della revoca può decidere che, nelle more della decisione dell'Assemblea, la carica sia immediatamente sospesa.

Art. 19 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Presidente convocare il Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 12 e redigere l'ordine del giorno.

Il Presidente può farsi sostituire dai Vice Presidenti e/o dal Segretario Generale nei compiti istituzionali ed operativi.

Per favorire una gestione collegiale dell'Associazione, il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un Comitato di Presidenza, composto dai Vicepresidenti e dal Segretario Generale, con funzione consultiva e di predisposizione delle questioni e dei lavori da

sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza chiunque ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

In caso di impossibilità temporanea o permanente a svolgere le funzioni di Presidente, i poteri e la rappresentanza sono attribuiti ad uno o ad entrambi i Vicepresidenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro. La decisione è adottata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il quale definisce anche la durata dell'attribuzione.

Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, soci o non soci, i quali scelgono tra loro un Presidente. L'assemblea deve inoltre nominare due membri supplenti per il Collegio.

Il Collegio dei Probiviri viene nominato ogni 4 anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza anticipata di un membro effettivo, subentrano i membri supplenti a partire dal più anziano di età. La prima assemblea utile provvede alla nomina dei Probiviri supplenti venuti meno per effetto della sostituzione. I membri supplenti subentrati come membri effettivi e i nuovi membri supplenti restano in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il Collegio.

Se con i membri supplenti non si completa il Collegio dei Probiviri, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione dei membri effettivi e supplenti mancanti. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il Collegio. Allo stesso modo si procede se vengono a mancare anticipatamente tutti i membri, effettivi e supplenti, del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di verificare il corretto andamento dell'Associazione sottoponendo all'Assemblea una relazione annuale. Verifica inoltre annualmente, e comunque in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, lo stato di qualità dei soci ai sensi dell'art.4.

Qualora un terzo degli Associati lo richieda il Collegio dei Probiviri redigerà una relazione motivata sui punti contenuti nella richiesta stessa.

I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

NORMA TRANSITORIA

Per attivare il nuovo sistema quadriennale di elezione del Collegio dei Probiviri, i membri del Collegio, effettivi o supplenti, nominati nel corso dell'assemblea per l'approvazione del presente Statuto o nelle assemblee successive, scadono insieme ai membri del Collegio nominati nel corso dell'assemblea del 30 luglio 2020, ossia alla data dell'assemblea 2024.

Art. 21 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione terrà, vidimati e numerati a norma di legge, il libro delle adunanze dell'Assemblea, il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, il libro del Collegio dei Probiviri, il libro Soci.

Art. 22 - SPESE ED INDENNIZZO

Ai soci che svolgono funzioni attive nell'Associazione, continuativamente o per compiti particolari, spetta il rimborso delle spese vive documentate. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dello stesso e dell'Assemblea.

Art. 23 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 24 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita al 31/12/2050.

Alla scadenza la durata può essere prorogata dall'Assemblea con le modalità previste per le riforme statutarie.

Art. 25 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui e fondi saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - ANNO D'ESERCIZIO

L'anno d'esercizio è quello di calendario.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie il Foro competente è quello della sede legale dell'Associazione.

Art. 28 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.